



COMUNE DI FIAVÉ

PROVINCIA DI TRENTO

* * * * *

Regolamento degli impianti e dei sistemi di videosorveglianza

Approvato con deliberazione consiliare n. 17 di data 02.09.2021

Indice

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Principi generali

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Ambito di applicazione

Art. 5 - Informativa

Art. 6 - Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

Art. 7 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Art. 8 – Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza ed incaricati del trattamento

Art. 9 - Trattamento e conservazione dei dati

Art. 10 – Accesso ai filmati

Art. 11 – Sicurezza dei dati

Art. 12 – Diritti dell'interessato

Art. 13 - Tutela

Art. 14 - Provvedimenti attuativi

Art. 15 - Pubblicità del Regolamento

Art. 16 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

1. Le immagini e le voci costituiscono dati personali, se per la loro qualità e per le loro caratteristiche, consentono di identificare una persona fisica a cui tali dati si riferiscono.
2. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e utilizzati dal Comune di Fivé nel territorio comunale, si svolga in conformità al Regolamento europeo 2016/679 e al decreto legislativo 196/2003 e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 - Principi generali

1. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal decreto legge 14/2017, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, all'art. 4 e meglio definita come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune di Fivé attengono in via principale alla tutela della sicurezza urbana, alla tutela della sicurezza pubblica, alla tutela del patrimonio comunale, alla tutela della protezione civile, alla tutela della sicurezza stradale, alla tutela ambientale ed al presidio eventuale anche di ulteriori attività di polizia amministrativa. Ai fini delle definizioni si deve fare riferimento al Regolamento europeo 2016/679, al conseguente decreto legislativo 101/2018, al novellato Decreto legislativo 196/2003 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) ed al decreto legislativo 51/2018 che ha recepito la Direttiva europea 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Si riassumono di seguito i principi per la gestione dei sistemi/impianti e per il trattamento dei dati:
 - principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i comuni e il comando di polizia locale sono investiti.
 - Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
 - Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli

impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.

- Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per “banca di dati”, il complesso di dati personali raccolti, conservati e trattati esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per “trattamento” tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;

c) per “dato personale” qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche direttamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per “titolare” il Comune di Fivè nelle sue articolazioni organizzative interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, ai mezzi ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per “designato” per la gestione del sistema di videosorveglianza”, la persona fisica cui il Titolare attribuisce specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza;

f) per “interessato” la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

g) per “comunicazione” il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per “diffusione” il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “dato anonimo” il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

j) per “blocco” la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

k) per “Regolamento europeo 2016/679” il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

l) per “Codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

m) per “autorizzato al trattamento” la persona fisica che accede e tratta dati personali agendo sotto l'autorità del Titolare o del designato.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano ed extraurbano del Comune di Fiavé.

Art. 5 – Informativa

1. Nelle aree o zone in cui sono installate telecamere che riprendono e registrano immagini che consentono di identificare in modo diretto o indiretto le persone, oppure a “cinturazione” negli accessi del Comune è presente un’informativa di primo livello, mediante l’installazione di apposita cartellonistica, che avverte della presenza di impianti di videosorveglianza e fornisce ulteriori sintetiche informazioni.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese, al fine di fornire adeguata informazione, l’apposita cartellonistica può essere installata in più punti.
3. Sul sito istituzionale del Comune di Fiavé e presso gli uffici individuati è disponibile inoltre un’informativa completa, concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell’interessato secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016 e al decreto legislativo 51/2018.

Art. 6 – Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al comune. L’eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte delle forze di polizia a competenza generale o da parte di altre polizie locali, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti.
2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
 - tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
 - tutela del patrimonio comunale;
 - monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti modalità e tipologia di deposito dei rifiuti, anche ai fini dell’applicazione di sanzioni amministrative;
 - tutela della protezione civile;
 - tutela della sicurezza stradale;
 - tutela ambientale e polizia amministrativa;
 - prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
3. Mediante il sistema di videosorveglianza i dati personali possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadattazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list o altre banche dati, in grado di verificare in tempo reale i dati e/o la regolarità di un transito di un veicolo.

4. Il Comune di Fivavé promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio e dei veicoli in transito lungo i principali assi stradali di collegamento in collaborazione con altri comuni della Provincia Autonoma di Trento e con i territori confinanti, con particolare riferimento ai Comuni convenzionati per il servizio di polizia locale nel Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie. Il Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie potrà accedere dalla propria centrale operativa, o da eventuali altre sedi distaccate, agli impianti di videosorveglianza del Comune di Fivavé nel rispetto delle seguenti modalità:
 - il Comune di Fivavé manterrà la piena responsabilità dei propri impianti trattando i dati personali nel rispetto delle vigenti disposizioni;
 - il Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie può trattare, gestire ed effettuare ogni altra operazione sui dati detenuti DL dalla centrale operativa (quando l'impianto è collegato alla stessa) e da altre eventuali postazioni abilitate, assicurando la conformità e la sicurezza del trattamento;
 - ogni altra modalità o aspetto potrà essere specificato nel disciplinare - programma di cui all'art. 14 del presente regolamento.
5. Il Comune può dotarsi di body cam, dash cam, droni, telecamere riposizionabili (anche del tipo foto- trappola), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo). Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno stabilite nel disciplinare - programma di cui all'art. 14 del presente regolamento e/o con apposito provvedimento del Sindaco o del Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie.
6. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

Art. 7 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Il Comune di Fivavé effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento europeo 2016/679 per valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e individuare e implementare le misure adeguate per eliminare o ridurre al minimo gli stessi.

Art. 8 – Soggetti

1. Titolare del trattamento dei dati personali rilevati mediante i sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano ed extraurbano è il Comune di Fivavé. Designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:
 - Il Comandante del Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie per le sole telecamere di "sicurezza urbana" collegate direttamente alla Centrale Operativa del Corpo intercomunale sulla base di specifico atto del Titolare, che può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza;
 - Il Segretario comunale, i Responsabili/Dipendenti dei servizi competenti dei singoli Comuni per le telecamere a tutela del patrimonio comunale o per quelle non collegate alla centrale operativa della polizia locale. Tali designati vengono puntualmente individuati con atto del Comune, che può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza.

Possono essere individuati dal Comune ulteriori designati in ragione di necessità o esigenze specifiche.

2. Il titolare o il designato individuano e nominano, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto adeguato a garantire il corretto funzionamento del servizio.
3. L'amministratore o gli amministratori di sistema sono designati dal Comune. Nell'atto di designazione il Comune, in qualità di titolare del trattamento, può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. Ai fini dell'avvio, dell'efficienza, del potenziamento e della manutenzione degli impianti, il Comune di Fiavé può avvalersi della collaborazione di altri soggetti specializzati in materia.
6. La nomina a designato e ad amministratore di sistema per la gestione dei dati della centrale operativa del Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie avviene mediante appositi atti. In questi atti vengono fornite le informazioni e le indicazioni per il corretto utilizzo degli impianti. La responsabilità per la gestione degli impianti e delle dotazioni non presenti nella centrale operativa del Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie è in capo esclusivamente ai singoli Comuni.

Art. 9 – Trattamento e conservazione di dati personali

1. I dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali finalità;
- c) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per le telecamere collegate alla centrale operativa del Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie per un periodo ordinariamente non superiore a 60 giorni successivi alla rilevazione, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe e ad altre esigenze correlate all'attività di istituto, fatte salve speciali esigenze di sicurezza urbana e sicurezza pubblica e nel rispetto delle vigenti disposizioni. Termini puntuali di conservazione dei dati in relazione alle varie finalità sono individuati nel disciplinare - programma di cui all'art. 14 del presente regolamento;
- e) conservati per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie) per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di sicurezza urbana e sicurezza pubblica.

Art. 10 – Accesso ai filmati

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ordinariamente ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro 3 giorni dall'evento.
3. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.
4. Per finalità di indagine, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale.

5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese.
7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro 90 giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
9. Possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

Art. 11 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali rilevati mediante i sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano ed extraurbano, oggetto di trattamento, sono conservati presso la centrale di registrazione individuata presso il singolo Comune, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal titolare o dal designato al trattamento dei dati.
2. In particolare l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.
3. Il titolare o il designato impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Il titolare o il designato individuano e nominano gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
5. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di polizia locale e delle forze di polizia a competenza generale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.
6. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
7. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
8. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema.
9. Il sistema deve essere fornito di "log" di accesso, che sono conservati per sei mesi.

Art. 12 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di:
 - a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile della protezione dei dati personali, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ottenere, a cura del titolare o del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere depositate o trasmesse mediante lettera raccomandata o posta elettronica al titolare o al responsabile della protezione dei dati personali, il quale deve provvedere in merito entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 13 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679 e dal Codice.

Art. 14 – Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, adotta il "disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza".

2. Il disciplinare - programma individua gli impianti di videosorveglianza, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali. Individua altresì i termini di conservazione delle immagini nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento, sulla base dei dettagli tecnici, della valutazione d'impatto e degli altri elementi tecnici e giuridici. Può individuare inoltre dettagli sulle tecnologie sia hardware che software utilizzate per l'acquisizione, la gestione ed il trattamento dei dati, qualora necessario od opportuno. Può individuare anche qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento.
3. Il disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza può essere aggiornato quando vengono installati nuovi impianti di videosorveglianza, quando vengono apportate modifiche alle caratteristiche o alle modalità d'utilizzo degli impianti stessi e in relazione a novità normative o regolamentari.

Art. 15 - Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento è a disposizione del pubblico ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.